



**Comune di Rho**  
Piazza Visconti, 23  
20017 RHO (MI)  
<http://www.comune.rho.mi.it>

-

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_h264 - - 1 - 2023-05-30 - 0036691

### **RHO**

Codice Amministrazione: **c\_h264**

Numero di Protocollo: **0036691**

Data del Protocollo: **martedì 30 maggio 2023**

Classificazione: **1 - 4 - 0**

Fascicolo: **2023 / 8**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Note:

### **MITTENTE:**

SEGRETARIO GENERALE

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

**MATTEO BOTTARI** in data 30/05/2023



**COMUNE DI RHO**

REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA

## **INDICE**

### **Titolo I - INTRODUZIONE**

- Capo I - disposizioni generali
- Capo II - depositi di osservazione e obitorio
- Capo III - feretri
- Capo IV - attività funebre
- Capo V - trasporti funebri

### **Titolo II - CIMITERI**

- Capo I - cimiteri
- Capo II - disposizioni generali e piano cimiteriale
- Capo III - inumazione e tumulazione
- Capo IV - esumazioni ed estumulazioni
- Capo V - cremazioni
- Capo VI - polizia dei cimiteri

### **Titolo III - CONCESSIONI**

- Capo I - tipologia e manutenzione delle sepolture
- Capo II - norme tecniche
- Capo III - rinunce e subentri
- Capo IV - revoca, decadenza, estinzione

### **Titolo IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

- Capo I - disposizioni varie
- Capo II - norme transitorie e disposizioni finali

## **TITOLO I** **INTRODUZIONE**

### **CAPO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1 - *oggetto***

- (1) Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni, al Libro III, Titolo I, Capo II del Codice civile al D.P.R. 10.9.1990, n. 285 alla Legge regionale n. 33 del 30/12/2009 e al Regolamento regionale n. 4 del 14.06.2022 , in seguito rispettivamente denominati "Legge regionale" e "Regolamento regionale" ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione, vigilanza e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, sulla costruzione di Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

#### **ARTICOLO 2 - *identificazione dei cimiteri***

- (1) Ai sensi dell'art 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune di Rho provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
- 1) Cimitero Capoluogo - Corso Europa 200
  - 2) Cimitero di Lucernate - Via Vittoria
  - 3) Cimitero di Mazzo - Via De Gasperi
  - 4) Cimitero di Passirana - Via Valera
  - 5) Cimitero di Terrazzano - Via Arese

#### **ARTICOLO 3 - *competenze***

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.

- (2) I servizi inerenti la polizia mortuaria, tra cui la gestione dei cimiteri, la relativa vigilanza e custodia ed altri servizi funebri e cimiteriali, vengono effettuati attraverso le forme di gestione previste dalla normativa vigente, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

#### **ARTICOLO 4 - responsabilità**

- (1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose e non si assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non comporti responsabilità penali.

#### **ARTICOLO 5 - servizi gratuiti e a pagamento**

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente fissati come gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - b) il recupero delle salme accidentate e il relativo trasporto;
  - c) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
  - d) il feretro e il funerale di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 11;
  - e) il deposito di salma presso la cappella gentilizia del Cimitero di Rho.
- (3) Tutti i servizi non indicati quali gratuiti dal presente regolamento e dalle vigenti leggi, sono a pagamento, compresa la visita necroscopica qualora richiesto da parte dell'Ente che la effettua.
- (4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi della normativa vigente, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **ARTICOLO 6 - atti a disposizione del pubblico**

- (1) Presso l'ufficio comunale preposto è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa avere interesse, un registro che viene compilato cronologicamente a cura del personale addetto, anche per

- fornire informazioni sulle sepolture dei singoli cimiteri.
- (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nei cimiteri:
- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti a esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
  - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO**

#### **ARTICOLO 7 - *depositi di osservazione e obitorio***

- (1) Fatti salvi gli altri luoghi in cui può essere svolto il periodo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 del regolamento regionale, il deposito di osservazione e l'obitorio, ai sensi dell'art. 70 della Legge regionale, sono istituiti presso l'ospedale locale.

## **CAPO III**

### **FERETRI**

#### **ARTICOLO 8 - *deposizione della salma nel feretro***

- (1) Nessun cadavere può essere trasportato sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 10.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
- (4) Se la morte fosse dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco curato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestivo e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se il cadavere risultasse portatore di radioattività, il funzionario incaricato

dall'ASL detterà le necessarie disposizioni precauzionali per evitare la contaminazione ambientale.

### **ARTICOLO 9 - *verifica e chiusura dei feretri***

- (1) La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere sono attestati dall'incaricato al trasporto.
- (2) Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma precedente sono svolte dal personale sanitario ASL competente, del luogo in cui si trova il cadavere.

### **ARTICOLO 10 - *feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto***

- (1) Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dalla relativa legislazione vigente; per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
- (2) I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
- (3) Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere a fondo intaglio uno spessore inferiore acm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in una duplice cassa, l'una in legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

- d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 anorma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
- (4) I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettivo-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (5) Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato prima del termine per essere trasferito in altro Comune, in altra sepoltura oppure per cremazione, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del funzionario incaricato dall'ASL, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660 se di piombo non inferiore a mm. 1,5.
- (6) Se il cadavere proviene da altro Comune deve verificarsi la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata sulla cassa metallica un'incisione idonea al fine di consentire la completa mineralizzazione della salma.
- (7) Nell'inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
- (8) Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare ben impresso e visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

### **ARTICOLO 11 - fornitura gratuita di feretri**

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 10, lettera a), e provvede a proprie spese al funerale e alla sepoltura in campo comune dei cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile dei

Servizi Sociali del Comune.

### **ARTICOLO 12 - *piastrina di riconoscimento***

- (1) Sul coperchio di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.
- (2) Per i cadaveri di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed, eventualmente, altri dati certi.

## **CAPO IV ATTIVITA' FUNEBRE**

### **ARTICOLO 13 - attività funebre**

- (1) L'attività funebre, definita al comma 1 dell'art. 74 della Legge regionale, è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio;
- (2) L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dell'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale il soggetto richiedente, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 74 e 74bis della legge regionale n. 33/2009.
- (3) L'autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio comunale competente, è comprensiva delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.
- (4) Per svolgere l'attività funebre nel territorio del Comune è sufficiente che il soggetto operante sia in possesso della relativa autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia.

## **CAPO V**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **ARTICOLO 14 - *modalità del trasporto e percorso***

- (1) I criteri generali di fissazione dei trasporti funebri nonché le modalità e i percorsi dei trasporti stessi sono stabiliti dal Sindaco.
- (2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma o del cadavere dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o altra destinazione richiesta.
- (3) Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali o per percorsi discostatisi da quelli previsti dal comma precedente, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco tramite il Dirigente competente.
- (4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, avvalendosi del competente organo dell'A.S.L per gli aspetti igienico sanitari.

#### **ARTICOLO 15 - *orario dei trasporti***

- (1) I trasporti funebri, nell'ambito del Comune o per altri Comuni o Stati, sono effettuati ad orari fissi antimeridiani e pomeridiani, stabiliti con provvedimento del Dirigente competente, all'interno delle fasce orarie disposte dal Sindaco.
- (2) L'ufficio comunale preposto fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione, del nulla osta rilasciato dall'Ufficio comunale competente, tenendo conto, se necessario, in caso di pluralità di richieste, dell'ora del decesso.

#### **ARTICOLO 16 - *norme generali per i trasporti***

- (1) In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 10.
- (2) Il feretro viene preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene

accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

- (3) Successivamente il feretro, se depositato nella cappella gentilizia del cimitero, viene consegnato all'ora richiesta per l'eventuale trasporto in abitazione, prima dello svolgimento del funerale.

#### **ARTICOLO 17 - *trasporto di salme***

- (1) Il trasporto di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alla sala del commiato, alla propria abitazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, sul quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
- (2) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. e i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **ARTICOLO 18 - *morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività***

- (1) In caso di morte per malattia infettivo-diffusiva il funzionario incaricato dall'ASL prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per la disinfezione.
- (2) Quando, per misure igieniche ciò sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso il deposito di osservazione per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
- (3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della malattia.
- (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

## **ARTICOLO 19 - trasporti per seppellimento o cremazione**

- (1) Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepoltura privata o all'estero, è autorizzato dal Sindaco o Ufficiale delegato.
- (2) L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del nulla osta al seppellimento e/o alla cremazione rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- (3) All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 9 del presente regolamento, prodotto dall'incaricato al trasporto.
- (4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento.
- (5) I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in relazione alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
- (6) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

## **ARTICOLO 20- trasporti da o per l'estero**

- (1) Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.
- (2) In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del sopracitato D.P.R.

## **ARTICOLO 21 - trasporto di ceneri e resti**

- (1) Il trasporto fuori Comune di resti ossei, resti mortali e ceneri è autorizzato dal Sindaco o Ufficiale delegato.
- (2) La Convenzione internazionale di Berlino, per i trasporti all'estero, non si applica, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, al trasporto di ceneri di resti mortali completamente mineralizzati.
- (3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o

cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

- (4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.
- (6) Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

## **TITOLO II** **CIMITERI**

### **CAPO I** **CIMITERI**

#### **ARTICOLO 22 - disposizioni generali**

- (1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 28 del Regolamento regionale e 75 della Legge regionale.
- (2) Nei cimiteri del comune di Rho sono consentite le sepolture dei deceduti nel territorio, qualunque ne fosse in vita la residenza, delle persone morte fuori dal comune di Rho ma ivi residenti in vita, dei resti mortali e ceneri delle persone di cui sopra, dei nati morti e dei prodotti del concepimento di cui all'art. 75 della Legge regionale, dei cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune di Rho e morte fuori di esso ma con a disposizione una sepoltura presso tombe di famiglia e cappelle gentilizie ovvero che siano titolari di concessioni di loculo o di ossario/cinerario. Nei cimiteri cittadini è consentita anche la sepoltura di salme, diretti mortali e di ceneri di persone non residenti in vita nel comune di Rho e decedute fuori di esso, purché vi siano parenti entro il quarto grado in linea retta e collaterale o affini entro il secondo grado, residenti in Rho o già sepolti nei cimiteri cittadini.
- (3) E' altresì consentita la sepoltura nei cimiteri cittadini nei seguenti casi:
  - a) persone che sono state residenti in Rho e che, per comprovati motivi di salute o comprovate ragioni di forza maggiore, sono state

- costrette a trasferire, non più di cinque anni prima del decesso, la residenza altrove;
- b) persone che sono state residenti in Rho e che al momento del decesso sono ricoverate od ospiti presso case di riposo, comunità, strutture riabilitative;
  - c) religiosi e militari nati in Rho, indipendentemente dalla loro residenza od al Comune di decesso.
- (4) Alla manutenzione dei cimiteri, come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente.
  - (5) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, resti o ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al Comune
  - (6) Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione.

### **ARTICOLO 23 - *reparti speciali nei cimiteri***

- (1) Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano cimiteriale destinati al seppellimento di cadaveri e alla conservazione di resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a un culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

### **ARTICOLO 24 - *disposizioni generali***

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, e le misure rispettive per adulti e bambini di età inferiore a 10 anni, devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento regionale.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree e opere riservate a sepolture private, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale.
- (4) Il piano cimiteriale determina, per le sepolture di cui al comma precedente, l'ubicazione e la relativa misura delle aree.

## **ARTICOLO 25 - *piano cimiteriale***

- (1) Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 del 18/06/2014 ha approvato un piano cimiteriale che ha recepito le necessità del servizio nell'arco di (24) ventiquattro anni e precisamente dal 2013 al 2036.
- (2) Il piano di cui al primo comma è stato altresì sottoposto a parere dei competenti servizi dell'ASL.
- (3) Almeno ogni venti anni il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
- (4) Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo ventennio e di adeguate proiezioni;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione e di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni.
- (5) Il piano cimiteriale dovrà comunque prevedere:
  - campi di inumazione comune;
  - campi per la costruzione di sepolture a tumulazione individuale per famiglie o collettività;
  - tumulazioni individuali (loculi);
  - cellette ossario,
  - nicchie cinerarie;
  - ossari comuni;
  - cinerari comuni.
- (6) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nell'aplanimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

### **CAPO III**

## **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **ARTICOLO 26 - inumazione**

- (1) Le sepolture per inumazione in campo comune, della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, vengono assegnate gratuitamente per i deceduti residenti in Rho e per i deceduti sul territorio anche se non residenti nel Comune ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura per inumazione di durata ventennale, effettuata in aree date in concessione ai singoli.

#### **ARTICOLO 27 - cippi**

- (1) Ogni fossa di campo comune a inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune , costituito di materiale resistente agli agenti atmosferici e recante un numero progressivo.
- (2) Su ogni cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune , una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto cui si riferisce.
- (3) L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.
- (4) Su ogni cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto cui si riferisce.

#### **ARTICOLO 28 - tumulazione**

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
- (3) Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, che non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2.25, altezza m. 0.70, larghezza m. 0.75.
- (4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 3 del Regolamento regionale.

## **ARTICOLO 29 - *deposito temporaneo di salme***

- (1) A richiesta delle famiglie dei defunti il feretro può essere provvisoriamente collocato in un loculo, previo pagamento di una somma a titolo di tariffa, come di seguito determinata.
- (2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono la concessione di un'area allo scopo di costruire un sepolcro privato, fino al completamento dell'opera;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ristrutturazione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie;
  - c) nell'eventualità di esaurimento dei posti nei campi a inumazione decennale, in attesa della disponibilità del campo richiesto;
  - d) nell'eventualità di esaurimento dei posti nei campi ventennali, in attesa della disponibilità del campo richiesto;
  - e) nell'eventualità di esaurimento dei colombari nel cimitero in cui sono richiesti.
- (3) La durata del deposito sub a) e b) è fissata dal Comune in relazione alla domanda degli interessati o al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e comunque non può essere superiore a dodici (12) mesi, rinnovabile eccezionalmente fino a un totale massimo di trentasei (36) mesi. La tariffa sarà calcolata nella misura del 10% del costo di concessione totale del colombario, per ogni anno o frazione di anno di effettiva occupazione.
- (4) La durata del deposito sub c) è fissata dal Comune in relazione alla disponibilità di posti nei campi a inumazione decennale e comunque non potrà essere superiore, di norma, a sei (6) mesi. Il concessionario, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, non dovrà corrispondere alcuna tariffa per la concessione provvisoria del colombario.
- (5) La durata del deposito sub d) è fissata dal Comune in relazione alla disponibilità di posti nei campi a inumazione ventennale e comunque non potrà essere superiore, di norma, a sei (6) mesi. Il concessionario, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, non dovrà corrispondere alcuna tariffa per la concessione provvisoria del colombario.
- (6) La durata del deposito sub e) è fissata dal Comune in relazione alla disponibilità di colombari nel cimitero in cui sono richiesti e comunque non potrà essere superiore, di norma, a sei (6) mesi, fatte salve cause imprevedibili o di forza maggiore. Il concessionario, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, non dovrà corrispondere alcuna tariffa per la concessione provvisoria del colombario.
- (7) La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e controfirmato dal Comune
- (8) In tutti i casi previsti dal presente articolo, rimane l'obbligo, per il concessionario del manufatto pagamento dei diritti cimiteriali e delle spese di traslazione salma: nell'ipotesi di cui al comma 2 sub c) sono dovuti unicamente

- i diritti relativi allo scavo fossa e alla posa in opera del monumento.
- (9) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la destinazione definitiva, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, disporrà per l'inumazione della salma in campo comune, rivalendosi poi verso l'interessato per il pagamento dei diritti cimiteriali.
  - (10) E' consentita, con modalità e criteri analoghi al deposito sub c), la tumulazione provvisoria di cassette-ossario e urne cinerarie.
  - (11) Il concessionario vivente può consentire, attraverso atto sottoscritto, a titolo gratuito, l'occupazione provvisoria del loculo, di tombe di famiglia o cappelle gentilizie da parte di parenti o conoscenti, che sono in attesa della disponibilità della sepoltura richiesta.

## **CAPO IV**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **ARTICOLO 30 - esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie regolate dal Sindaco, sono così articolate:

- (1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 285/90 e cioè di dieci (10) anni, salvo nei casi di concessione ventennale.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con preferenza del periodo tra i mesi di febbraio e novembre, con l'eccezione di luglio e agosto.  
Le esumazioni ordinarie, sono programmate dal Comune

#### **ARTICOLO 31 - avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie**

- (1) Le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune, regolate dal Sindaco, sono programmate dall'ufficio Comunale preposto che le registra, anche avvalendosi di sistemi informatici.  
Annualmente l'ufficio Comunale preposto stesso curerà la stesura degli elenchi per gli anni successivi, distinti per cimitero, con l'indicazione dei nominativi delle salme per le quali è attivabile la procedura di esumazione ordinaria, entro il mese di Novembre/Dicembre.
- (2) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è preceduto da una comunicazione di servizio indirizzata agli interessati e affissa in luogo aperto al pubblico con un anticipo di giorni quindici.

### **ARTICOLO 32 - esumazioni straordinarie**

- (1) L'esumazione dei cadaveri può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, oppure a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Dirigente incaricato, per trasporto in altra sepoltura o cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/90. (Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre).
- (3) Delle operazioni di esumazione straordinaria e dei relativi provvedimenti adottati viene redatto apposito verbale a cura dell'ufficio Comunale preposto.
- (4) Qualora si accerti che si tratti di salma di persona morta per malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data del decesso e che il funzionario incaricato dall'ASL dichiari che non sussistano pregiudizi per la salute pubblica.

### **ARTICOLO 33 - estumulazioni ordinarie e straordinarie**

- (1) Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle che si eseguono alla scadenza della concessione a tempo determinato.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - su richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Dirigente incaricato, prima della scadenza della concessione, unicamente nelle ipotesi di cui al successivo comma 7;
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- (4) L'estumulazione dei feretri, regolata dal Sindaco, avviene a cura del dall'ufficio Comunale preposto secondo la programmazione fissata dallo stesso.
- (5) I resti mortali risultanti da dette operazioni vengono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette-ossario, loculi, tombe o cappelle di famiglia o ossario comune, secondo richiesta degli interessati.
- (6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, questo è trasferito in un campo speciale del cimitero destinato alla sepoltura dellesalme non decomposte, per un periodo variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque anni.
- (7) L'estumulazione straordinaria è consentita per trasporto del cadavere in altra sepoltura e per cremazione.

#### **ARTICOLO 34 - spese per esumazioni ed estumulazioni**

- (1) Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento di un diritto cimiteriale.
- (2) Per le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura comprensiva dei costi relativi al personale per l'ammontare delle operazioni svolte.

#### **ARTICOLO 35 - raccolta delle ossa**

- (1) Le ossa raccolte durante le operazioni di esumazione ed estumulazione sono depositate nell'ossario comune, salvo venga richiesto il collocamento in altra sepoltura.
- (2) La cassetta in zinco contenente i resti può essere inserita all'interno di un colombario concesso, anche se questo è già occupato da un cadavere, purché tra il destinatario del colombario e il defunto i cui resti vengono collocati nel colombario medesimo vi sia un rapporto di parentela entro il quarto grado in lineare e collaterale o di affinità entro il secondo grado.
- (3) Con le medesime prescrizioni potrà essere inserita anche l'urna cineraria.
- (4) In un colombario non possono alloggiare più di due cassette-ossario o urne cinerarie, oltre a un feretro.

#### **ARTICOLO 36 - oggetti da recuperare**

- (1) Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Concessionario al momento dell'operazione o, comunque, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali viene consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio Comunale preposto.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati dai necrofori all'ufficio Comunale preposto, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, saranno consegnati da parte dell'ufficio Cimiteriale preposto al Comune, il quale potrà liberamente alienarli e il ricavato sarà destinato al miglioramento degli stabili cimiteriali.

### **ARTICOLO 37 - *disponibilità dei materiali***

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune.
- (2) Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (3) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, su richiesta, restituiti alla famiglia.

## **CAPO V CREMAZIONI**

### **ARTICOLO 38 - *crematorio***

- (1) Il Comune di Rho non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, si avvale dell'impianto crematorio funzionante disponibile.

### **ARTICOLO 39 - *modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione***

- (1) L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare previa acquisizione dei seguenti documenti:
  - disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
  - iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
  - in mancanza della disposizione testamentaria la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o del parente più prossimo, individuato ai sensi

dell'articolo 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

- certificato necroscopico, su modello regionale, dal quale risulti accertata la morte ed escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
  - in caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta rilasciato dall'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.
- (2) In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

#### **ARTICOLO 40 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri**

- (1) Eseguita la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- (2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- (3) A richiesta degli interessati l'urna può essere collocata in sepoltura privata o in ossario/cinerario comune.
- (4) L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento regionale, può avvenire quando vi sia:
- volontà del defunto espressa in forma testamentaria o attraverso l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, da cui risulti la scelta dell'affidamento;
  - volontà manifestata dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'articolo 74 e seguenti del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In questo caso tali soggetti presentano al Comune di decesso l'apposito modello regionale, in triplice copia, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna.

- (5) L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
- (6) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme e dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.
- (7) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo precitato della Legge n. 130/2001.

## **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

### **ARTICOLO 41 - orario**

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco, distinto per periodi dell'anno.
- (2) Un orario speciale viene poi previsto ogni anno per il periodo della commemorazione dei defunti.
- (3) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici (15) minuti prima dell'orario di chiusura del cimitero.
- (4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico quindici (15) minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
- (5) Degli orari è dato avviso al pubblico a mezzo di appositi cartelli collocati all'ingresso di ogni cimitero.

### **ARTICOLO 42 - disciplina dell'ingresso nei cimiteri**

- (1) Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.
- (2) E' tassativamente vietato l'ingresso:
  - a) alle persone che recano cesti o involti di qualunque tipo non previamente autorizzate dal custode all'ingresso;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, a chi è vestito in modo non appropriato con il carattere dei cimiteri;
  - c) a tutti coloro che svolgono attività di questua;
  - d) ai bambini di età inferiore a 10 anni, se non sono accompagnati da

unadulto.

- (3) Per motivi di salute di carattere temporaneo o per invalidità permanenti, documentate da certificazioni mediche o medico-legali, l'ufficio Comunale preposto può consentire ai dolenti che si trovino in queste condizioni di visitare tombe di familiari a mezzo di autoveicoli o di biciclette. L'accesso è vietato comunque nel pomeriggio del sabato e nelle giornate di domenica e festivi.
- (4) Ogni autorizzazione deve essere preceduta da apposita richiesta cui dovranno essere allegati documenti sanitari comprovanti l'impossibilità o la difficoltà alla deambulazione. Nel caso di richiesta di accesso con bicicletta, occorre presentare idoneo certificato medico, mentre nel caso di accesso con autovettura è indispensabile produrre una certificazione medico-legale attestante l'invalidità relativa alla deambulazione. Per motivi di salute di carattere temporaneo la richiesta di accesso con autovettura deve essere corredata da certificazione medica: la relativa autorizzazione sarà di durata limitata. L'interessato è tenuto a esibire il permesso di ingresso se richiesto sulla soglia del cancello del cimitero.
- (5) La possibilità di entrare nei cimiteri con l'autovettura è altresì estesa a coloro che sono muniti del contrassegno invalidi rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, con le limitazioni e gli obblighi di cui sopra.
- (6) Le modalità di accesso vengono stabilite dall'ufficio Comunale preposto secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

### **ARTICOLO 43 - divieti speciali**

- (1) Nel cimitero è vietato ogni comportamento o atto irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, e in particolare:
  - a) fumare, fare chiasso, cantare, parlare a voce alta;
  - b) entrare con biciclette, motoveicoli o autoveicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi spazi contenitori;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare i visitatori in qualsiasi modo, con l'offerta di servizi o dioggetti, distribuire volantini pubblicitari o indirizzi;
  - i) fotografare e filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza preventiva autorizzazione del Dirigente;
  - j) eseguire lavori sulle tombe senza preventiva autorizzazione comunale;

- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni in uso;
  - l) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
  - m) qualsiasi attività commerciale;
  - n) introdurre animali.
- (2) Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse frasi o discorsi offensivi, sarà diffidato dal personale di custodia a uscire immediatamente e, quando fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

#### **ARTICOLO 44 - *fiore e piante ornamentali***

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena appassiscono da chi li ha impiantati o depositi.
- (2) Allorché le piante ornamentali o i fiori siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il Comune attraverso i propri addetti li farà togliere o sradicare, provvedendo alla loro distruzione.
- (3) In tutti i cimiteri, periodicamente, avrà luogo la falciatura e la potatura del verde pubblico.

### **TITOLO III** **CONCESSIONI**

#### **CAPO I** **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **ARTICOLO 45 - *sepulture private***

- (1) Per le sepulture è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale, l'uso di aree ed edifici manufatti realizzati dal Comune;
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a spese di privati di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Queste si distinguono in due differenti tipologie: tomba di famiglia (che può contenere di norma dodici colombari e dodici ossari/cinerari) e cappella

gentilizia (che può contenere di norma quattordici colombari e quattordici ossari/cinerari).

- (3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali, quali i loculi, gli ossari e le nicchie per urne cinerarie (si precisa che all'interno degli ossari possono essere posizionate una cassetta resti più un'urna cineraria oppure due urne cinerarie previa verifica della disponibilità di spazio).
- (4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone determinato in apposito tariffario.
- (5) La concessione è resa nelle forme previste della normativa vigente, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- (6) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile da parte del Comune, su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune concedente.
- (7) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - i dati del concessionario o del rappresentante legale, in caso di Enti o comunità;
  - le salme destinate a esservi accolte e i criteri per la loro individuazione (in caso di sepolcro familiare o gentilizio);
  - gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### **ARTICOLO 46 - durata delle concessioni**

- (1) Tutte le concessioni di aree e manufatti cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale.
- (2) La durata è fissata:
  - a) in novantanove (99) anni per le aree destinate alle sepolture familiari e gentilizie;
  - b) in novantanove (99) anni e in quaranta (40) anni per i loculi;
  - c) in cinquanta (50) anni per ossari e nicchie cinerarie;
  - d) in venti (20) anni per i campi a pagamento o campi giardino.
- (3) La durata delle concessioni di cui al comma precedente, punti b) e c), decorre dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

- (4) È consentito il rinnovo delle concessioni di loculi in scadenza *fino al limite massimo di n. 48 rinnovi di loculi l'anno per un periodo di 40 anni e il rinnovo delle tombe trentennali per un periodo di vent'anni, anche per gli ossari/cinerari è possibile un rinnovo della concessione.*
- (5) Per l'eventuale rinnovo è dovuto il pagamento, di un canone di concessione come determinato in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta del rinnovo.
- (6) Nel caso in cui non venga rinnovata o prolungata la concessione è consentito il trasferimento dei resti in ossari/cinerari oltre la durata di scadenza.

#### **ARTICOLO 47 - modalità di concessione delle sepolture**

- (1) Ad eccezione dei casi di cui agli artt. 32, comma 1, e 33, comma 7, le sepolture di cui al precedente articolo 46, comma 2, lettere b) e d), possono essere concesse solo al momento della morte della persona cui sono destinate e non successivamente all'evento morte, come pure nel caso sub. c) gli ossari e le nicchie cinerarie possono concedersi solo in presenza di una cassetta o di un'urna da inserire.
- (2) L'assegnazione avviene secondo un ordine progressivo, nei casi sub. b) e sub. d), delle sepolture disponibili, senza possibilità di deroga, osservando, in caso di contemporaneità di richieste, la data di presentazione della domanda di concessione. Per ordine progressivo si intende la concessione della sepoltura in ordine crescente rispetto all'ultima assegnata della fila prescelta (caso sub. b) e all'ultima assegnata per numero di campo e numero di fossa (caso sub. d).
- (3) La concessione non può essere trasferita a terzi, né sono consentite volture degli atti di concessione in favore di altri, ma solo retrocessioni della sepoltura al Comune. Non sono ammesse deroghe.
- (4) Di regola le concessioni di sepolture non possono essere stipulate a favore di viventi. Solo in casi eccezionali, di seguito previsti, è possibile concedere le sepolture:
  - a) a chi ha compiuto il settantesimo anno d'età al momento della richiesta della concessione e sia residente in Rho;
  - b) al coniuge superstite che desideri acquistare la sepoltura adiacente o a fianco del coniuge defunto, purché sia residente in Rho e compia nell'anno di decesso del consorte 60 anni di età.
- (5) E' altresì consentita la concessione di nicchie cinerarie:
  - a) a viventi che abbiano compiuto il settantesimo anno d'età, che siano residenti in Rho e che abbiano manifestato la volontà di essere cremati all'atto della loro morte con l'iscrizione a una società di cremazione oppure producano un'autodichiarazione. Un documento comprovante detta iscrizione dovrà essere esibito all'Ufficio istruttore al momento della

- richiesta di concessione;
- b) al coniuge superstite che desideri acquistare la sepoltura adiacente o a fianco del coniuge defunto, purché sia residente in Rho, compia nell'anno di decesso del consorte 60 anni di età e produca una dichiarazione in cui manifesta la volontà di essere cremato.
- (6) Per la concessione di aree destinate all'edificazione di tombe familiari o cappelle gentilizie non è prevista limitazione d'età ma è richiesto che il concessionario abbia da un anno la residenza in Rho ovvero, se non residente, che abbia sepolto, in uno dei cimiteri cittadini, almeno un parente entro il quarto grado in linea retta e collaterale o affine entro il secondo grado.

#### **ARTICOLO 48 - uso delle sepolture private**

- (1) Il diritto d'uso delle sepolture in tombe di famiglia e cappelle gentilizie è riservato alla persona titolare della concessione e ai soggetti di cui all'art. 28 del regolamento regionale.
- (2) La sepoltura di soggetti diversi dal titolare della concessione deve da quest'ultimo essere autorizzata, con atto sottoscritto, da presentare all'ufficio preposto del Comune che, darà il nulla osta.
- (3) Con la concessione si conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **ARTICOLO 49 - manutenzione delle sepolture**

- (1) La manutenzione delle sepolture di cui all'articolo precedente spetta ai concessionari dei manufatti, per le parti da questi costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune per motivi di decoro o di sicurezza o di igiene.
- (2) Nelle sepolture costruite dal Comune lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
- (3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
- le parti decorative costruite dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia delle lapidi;
  - gli eventuali corpi aggiunti o manufatti dai concessionari.

## **CAPO II NORME TECNICHE**

### **ARTICOLO 50 - progetti**

- (1) I lavori di costruzione di edicole/cripte e monumenti devono essere autorizzati ed iniziati entro due anni dalla data di stipulazione della concessione dell'area, pena la decadenza della concessione stessa. Le domande per la costruzione, variantio restauro di edicole, cripte, lapidi e monumenti, devono essere firmate dal concessionario e corredate dai relativi elaborati progettuali in triplice copia nonché contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e di tutti i materiali che verranno impiegati. Si precisa inoltre che le domande nonché gli elaborati grafici, per la posa dei monumenti nei campi X° e XX°, devono essere firmate dal marmista nonché dal concessionario del terreno.
- (2) Non verranno accettati progetti di edicole e cripte che non siano completi di tutti i fregi funebri che completino l'opera.
- (3) I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti:
  - per la costruzione di edicole e cripte in scala 1:100, con particolari in scala 1:20;
  - per la costruzione di monumenti in scala 1:100, con particolari in scala 1:10;
  - per posa di lapidi in scala 1:50, con particolari in scala 1:10;con indicati tutti i particolari decorativi e costruttivi necessari a evidenziare l'opera in ogni suo elemento.
- (4) A richiesta si dovrà, per maggiore evidenza, presentare, oltre ai disegni sopra indicati, un modello plastico o un disegno prospettico a colori tale che possa offrire un'idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.
- (5) Per i progetti di tombe e cappelle è esplicitamente richiesta, oltre la firma del concessionario, anche la firma del Progettista, del Direttore dei Lavori (regolarmente iscritto all'albo professionale), degli Artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e del Costruttore.

### **ARTICOLO 51 - esecuzione delle opere**

- (1) Il Dirigente del Settore competente rilascia il provvedimento autorizzativo, entro trenta giorni esplicitando nello stesso provvedimento i tempi di inizio e fine lavori per l'esecuzione degli interventi relativi a: costruzione, modifica, ristrutturazione, manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro di edicole, tombe, cappelle, monumenti e/o lapidi.

- (2) La posa in opera delle lastre di chiusura dei colombari non necessita di alcun provvedimento autorizzativo, fermo restando quanto prescritto dagli artt. 28 e 58 del presente regolamento.

### **ARTICOLO 52 - *verifica delle opere***

- (1) L'ufficio tecnico a cui compete la sovrintendenza dei cimiteri provvederà nel corso dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e nel caso di difformità verrà richiesto al progettista l'adeguamento del progetto in corso.
- (2) La richiesta di usabilità dovrà essere presentata all'ufficio tecnico e al controllo dovrà presenziare il Progettista/Direttore dei Lavori.

### **ARTICOLO 53 - *norme comuni ai monumenti***

- (1) I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionale alle loro dimensioni.
- (2) Gli elementi verticali, orizzontali ed inclinati devono essere in pietra, marmo o in materiali alternativi aventi caratteristiche dimostrabili di durabilità e resistenza e devono essere comunque autorizzati dall'ufficio tecnico competente.
- (3) E' prescritto l'impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre.
- (4) Quando il monumento non occupi per intero lo spazio a giardino, questo dovrà essere conterminato da cordatura di sezione pari a cm. 5 x cm. 10 e nello spazio racchiuso tra il cordolo e il monumento potranno essere coltivati fiori e piccoli arbusti.
- (5) Tutti i monumenti per le sepolture perpetue e temporanee, lapidi di colombari e ossari dovranno recare inciso il numero progressivo della sepoltura e la ditta costruttrice.

### **ARTICOLO 54 - *dimensione dei monumenti***

- A) I monumenti per le sepolture temporanee in campo comune non dovranno superare i 2/3 della dimensione della fossa (m. 0,80 x m. 2.20) e pertanto dovranno avere le seguenti dimensioni:
  - Lunghezza m. 1.60 - Larghezza m. 0.60 - Altezza m. 1.20.
- B) I monumenti per le sepolture temporanee in campo ventennale dovranno avere le seguenti dimensioni:
  - Lunghezza m. 2 - Larghezza m. 1 - Altezza m. 1.80.
- C) I monumenti per le sepolture di bambini in campo comune dovranno avere le

seguenti dimensioni:

- Lunghezza m. 1 - Larghezza m. 0.50 - Altezza m. 0.80.

D) I monumenti per le sepolture di bambini in campo ventennale dovranno avere le seguenti dimensioni:

- Lunghezza m. 1.60 - Larghezza m. 0.60 - Altezza m. 1.20

Lo spazio di terreno concesso per le sepolture di bambini in campo ventennale è di m. 0.50 x m. 1.50 e dovrà essere contornato da cordoli in pietra.

E) Le altezze si misurano dal cordolo del viale. Tutti i monumenti dovranno portare inciso sul lato sinistro il nome della ditta costruttrice e, sul destro, il numero progressivo della tomba.

F) La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui sopra.

G) È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti all'aseverità del luogo.

H) Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

I) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

J) Nei campi indecomposti non è consentito il riutilizzo del monumento posto in campo comune, in campo ventennale o in campo bambini. Il monumento per i campi indecomposti consiste in una delimitazione laterale tramite assi di legno o di pietra e in una lapide verticale riportante dati e fotografia del defunto. Il terreno all'interno del monumento deve essere ricoperto da ghiaietto mentre non è possibile la collocazione di monumento orizzontale.

K) I loculi, ipogei o epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi ed individuali.

L) Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

M) I colombari dovranno avere dimensioni nette di m. 2.25x0.75x0.75.

N) I loculi possono essere a più piani sovrapposti; la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

O) I loculi gettati in opera dovranno essere divisi tra loro da un muro di cemento armato di spessore al rustico pari a cm. 10 in modo da evitare la fuoriuscita di gas di putrefazione dalle pareti.

P) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg./mq.

Q) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di

impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo taliproprietà.

- R) Dovrà essere prevista una chiusura in mattoni pieni (o in lastra unica di cementovibrocompresso di spessore pari a cm. 4), con intonaco di cemento liscio (cm. 2) e corredati all'esterno da una lastra di marmo (da cm. 3) o di granito (da cm. 2) in un solo pezzo; la chiusura dovrà poi essere sigillata in modo da essere a tenuta ermetica. Il piano di posa dei colombari dovrà essere inclinato verso l'interno per evitare la fuoriuscita di liquidi (prevedere il 2% di pendenza). Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
- S) Gli ossari dovranno avere le seguenti dimensioni nette: m. 0.35x0.35x0.70.
- T) Nella costruzione di cappelle e tombe di famiglia è vietato l'impiego del legno. Il rivestimento esterno, quando non sia in pietra viva in masselli, dovrà essere in pietra naturale con esclusione delle arenarie e delle calcaree tenere; sono ammesse le terre cotte quando ciò sia richiesto dal carattere delle decorazioni. Le zoccolature, i gradini devono essere in pietra dura. Quando la costruzione è interamente costruita in cemento armato, lo spessore della struttura portante dovrà essere di almeno cm. 20, quando invece è in muratura di mattoni, il muro grezzo, escluso lo spessore del rivestimento (se in pietra dura dovrà essere di cm. 3, se in cotto dovrà essere di cm. 10) dovrà avere spessore pari a cm. 40. Le cripte delle sepolture non potranno oltrepassare la profondità di m. 3.50 sotto il piano del cimitero. Nelle tombe di famiglia o cripte è obbligatoria la costruzione di loculi per ossario e colombario. L'altezza massima delle cappelle è di m. 5.00 dalla quota del viale. Eventuali luci o finestre poste sui lati confinanti con altri edifici, non potranno avere larghezza superiore alla metà del lato stesso. Le acque di scolo delle coperture dovranno essere convogliate obbligatoriamente in canale di gronda e in pluviali alloggiati internamente all'edificio e lo smaltimento dovrà avvenire al piede dello stesso mediante la realizzazione di pozzetti perdenti. Qualora la struttura presentasse gronde o oggetti vari, dovranno essere contenuti in proiezione orizzontale all'interno della superficie acquistata. L'altezza massima per la parte fuori terra non potrà superare m. 0.60 dalla quota del viale. Eventuali steli, lastre, arbusti, alberi, croci, statue, segni funebri ed elementi lapidei in genere non potranno avere altezza superiore a m. 2.50 dalla quota del viale, larghezza massima complessiva superiore alla metà del lato su cui insistono e dovranno essere posizionati in arretrato di cm. 0.50 minimo su tutti i lati esterni della tomba. I colombari e gli ossari non potranno erigersi oltre la soletta di copertura della cripta. Non saranno ammessi in nessun caso elementi di copertura di qualsiasi genere posizionati al di sopra della soletta della cripta. Nelle tombe di famiglia costruite dai privati in aree concesse in uso potranno essere costruiti n. 12 loculi per colombari nonché n. 12 ossari/cinerari. La costruzione

di eventuali colombari e ossari eccedenti il numero di 12 consentiti potrà essere autorizzata previo il versamento al Comune di una somma aggiuntiva determinata dall'Amministrazione Comunale. Nelle cappelle di famiglia potranno essere costruiti n. 14 loculi per colombari e n. 14 ossari/cinerari. La costruzione di eventuali colombari e ossari eccedenti il numero di 14 consentiti potrà essere autorizzata previo versamento al Comune di una somma aggiuntiva determinata dall'Amministrazione Comunale.

- U) E' ammessa la realizzazione di giardinetti e/o la posa di monumenti provvisori in attesa della realizzazione e della posa di quelli definitivi; per la posa di detti monumenti deve essere sempre richiesta ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

### **ARTICOLO 55 - introduzione e asportazione di fregi funebri**

- (1) L'introduzione può avvenire solo da parte di ditte iscritte al Registro Comunale, come meglio indicato al successivo art. 58;
- (2) La posa di monumenti definitivi (non provvisori) deve avvenire previo acquisizione di autorizzazione rilasciata dall'ufficio Tecnico Comunale;
- (3) L'ufficio Tecnico comunale effettuerà controlli a campione su tutti i fregi funebri, provvedendo a contestare eventuali difformità al presente regolamento.

### **ARTICOLO 56 - ingresso per lavori ed attività in genere nei Cimiteri**

Per l'esecuzione di lavori e qualsiasi attività in genere, svolta da ditte costruttrici di Cappelle Gentilizie o Tombe di Famiglia o marmisti, all'interno dei cimiteri si rende necessario attenersi ai seguenti criteri:

- (1) All'interno dei cimiteri è assolutamente vietata ogni tipo di lavorazione di materiali, ad eccezione della connessione delle pietre e il loro assemblaggio e per le iscrizioni su lapidi già in opera;
- (2) Non sono ammessi lavori e qualsiasi attività in genere, di cui sopra, durante il fine settimana e giorni festivi;
- (3) L'orario di accesso durante i giorni lavorativi saranno definiti, con proprio atto, da parte della Giunta Comunale, definendo una proposta sperimentale;
- (4) Sono vietati:
  - (a) l'inizio dei lavori di fondazione per la posa di monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
  - (b) l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole, tombe ecc. dal 15 settembre al 5 novembre;

- (5) Nel periodo di cui al comma precedente, punto b), ai fioristi è consentito l'accesso al cimitero fino alle ore 12.00 del 29 ottobre per la sistemazione delle tombe giardino.
- (6) La terra e i rottami di rifiuto provenienti dalla costruzione di edicole, tombe e monumenti, dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori.
- (7) È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
- (8) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
- (9) È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali esclusivamente nei giorni feriali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

#### **ARTICOLO 57 - coltivazione di fiori e arbusti**

- (1) Sulle sepolture individuali è consentita la coltivazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o a recare danno allo spazio destinato ad altre sepolture.
- (2) L'altezza massima consentita per ogni piantumazione arborea non deve superare i m. 1.00.
- (3) Qualora le piantumazioni non dovessero essere curate come al comma precedente, i lavori verranno eseguiti d'ufficio addebitando le spese ai concessionari interessati.

#### **ARTICOLO 58 - ditte ammesse nei cimiteri**

- (1) Le Ditte ( Marmisti e Costruttori di Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia) che intendono eseguire lavori all'interno dei cimiteri, per conto dei concessionari di sepolture, devono ottenere l'iscrizione nel Registro di categoria istituito presso l'ufficio tecnico.
- (2) Per l'iscrizione in tale Registro le ditte dovranno rivolgere al Comune apposita domanda corredandola con il certificato di residenza, certificato penale generale del rappresentante legale della Ditta e con il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato o alle Associazioni Artigianali (in alternativa è consentito produrre le relative autocertificazioni).
- (3) Il Dirigente competente del Comune, a propria discrezione, può escludere dal Registro di categoria qualsiasi Ditta che non sarà ritenuta idonea per tale servizio.
- (4) L'iscrizione a tale Registro è subordinata alla costituzione di un deposito

- cauzionale infruttifero nella misura fissata dall'Amministrazione Comunale.
- (5) Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutto il periodo di iscrizione al Registro di categoria.
  - (6) Per ottenerne la restituzione la Ditta dovrà dimostrare di non aver effettuato alcuna lavorazione all'interno dei cimiteri di Rho da almeno un anno e farne richiesta scritta a mezzo di raccomandata.

#### **ARTICOLO 59 - cauzioni**

- (1) E' dovuto dai concessionari un deposito cauzionale a garanzia della costruzione del monumento e per risarcire eventuali danni arrecati durante detta costruzione, negli importi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- (2) Detto deposito verrà restituito, quando le opere di cui si è chiesta ed è stata autorizzata la costruzione, siano state, col collaudo dell'autorità comunale, riconosciute conformi ai progetti e se rispondenti in ogni loro esecuzione a perfetta regola d'arte, nonché quando siano stati ripristinati eventuali manomissioni di terreno ed ogni eventuale danneggiamento a monumenti, a lapidi, a piantagioni, a viali e ad altre strutture o impianti cimiteriali causati dalle opere di costruzione.

#### **ARTICOLO 60 - penali**

- (1) Tutte le Ditte che operano all'interno dei cimiteri devono attenersi alle norme riportate nel presente regolamento, nelle norme tecniche di attuazione e alle disposizioni degli uffici comunali preposti.
- (2) In caso di inadempienze gli addetti proporranno al Dirigente competente la sospensione dell'accesso ai cimiteri cittadini della Ditta inadempiente per un periodo che può variare da giorni 30 a giorni 180.
- (3) La sospensione degli accessi ai cimiteri verrà notificata al titolare della Ditta a mezzo di lettera raccomandata A.R.
- (4) Le Ditte che si rendessero recidive per più di tre volte a dette sospensioni potranno essere cancellate dall'apposito Registro di categoria.

### **CAPO III RINUNCE E SUBENTRI**

## **ARTICOLO 61 - rinunce e subentri**

- (1) Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione della sepoltura individuale di cui all'art. 46, comma 2, punti b), c) e d), può farlo solo in caso di mancata occupazione della sepoltura o in caso di trasferimento del cadavere in altra sede. In tali casi il titolare della concessione, o gli eredi, dovranno inoltrare apposita richiesta indicando la motivazione della rinuncia e chiedendo di esercitare il diritto al rimborso, se spettante.
- (2) In caso di rinuncia alla concessione di una sepoltura individuale, il titolare della concessione o gli eventuali eredi, hanno diritto al rimborso del corrispettivo pagato dedotto il 5% per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di stipulazione della concessione.
- (3) La rinuncia non può essere sottoposta a vincoli o condizione alcuna.
- (4) Nel caso di decesso del titolare della concessione di un'area per la costruzione di sepolture familiari o gentilizie, i discendenti legittimi e le altre persone aventi causa sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Comune entro dodici (12) mesi dalla morte, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione, designando uno di essi quale nuovo titolare della concessione che si assuma verso il Comune tutti gli obblighi discendenti dal contratto.
- (5) L'aggiornamento è effettuato dal Comune sulla base della designazione, che dovrà essere contenuta in un atto sottoscritto da tutti gli aventi diritto.
- (6) In difetto della designazione suddetta il Comune provvede d'ufficio, individuando il nuovo rappresentante nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo secondo un criterio di opportunità in relazione all'esigenza di inoltrare comunicazioni inerenti la concessione.
- (7) L'aggiornamento avviene con atto reso secondo le modalità di cui all'art. 45 del presente regolamento, con eventuali spese a carico del nuovo concessionario.

## **CAPO IV REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **ARTICOLO 62 - revoca, decadenza, estinzione**

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento regionale, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o altra ragione di interesse pubblico.

- (2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune , previa adozione di apposito atto da parte dell'Amministrazione comunale, previo accertamento dei presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo in caso di concessione a tempo determinato o per novantanove (99) anni in caso di concessione perpetua, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero della zona, rimanendo a carico del Comune le spese per la traslazione della salma.
- (3) Del provvedimento sopra menzionato il Comune dovrà dare notizia al titolare della concessione, ove conosciuto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di sessanta (60) giorni e almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del titolare della concessione.

### **ARTICOLO 63 - *decadenza***

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro sessanta (60) giorni dal decesso, la cremazione, l'esumazione o l'estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) quando i lavori di costruzione delle opere non siano stati autorizzati nei termini di cui all'art. 50, comma 1;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della stessa;
  - f) quando vi sia inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al titolare della concessione o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta (30) giorni consecutivi.
- (4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune , acquisito il parere dell'Amministrazione comunale anche tramite il Concessionario.

#### **ARTICOLO 64 - *provvedimenti conseguenti alla decadenza***

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti e ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.
- (2) Successivamente lo stesso Concessionario disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, ferma restando la disponibilità del Comune per i materiali e le opere.

#### **ARTICOLO 65 - *estinzione***

- (1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in questo caso, quanto disposto dall'art. 30 del Regolamento regionale.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per la sepoltura di famiglie o collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, decorazioni e oggetti posti sulla tomba.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.

### **TITOLO IV** **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I** **DISPOSIZIONI** **VARIE**

#### **ARTICOLO 66 - *registro delle concessioni cimiteriali***

- (1) Presso l'Ufficio Comunale preposto è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei relativi titolari.
- (2) Detto registro è tenuto in esemplare cartaceo e informatico e ha valore probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative a tutti i cimiteri del Comune.
- (3) A ogni posizione nel registro delle sepolture corrisponde un numero progressivo che deve coincidere con quello che obbligatoriamente distingue

- ogni sepoltura e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
- (4) Sul registro delle concessioni, che viene diviso per anni, devono essere indicati:
- a) il numero d'ordine di registrazione; b) i dati del concessionario; c) il tipo di concessione con l'indicazione del numero distintivo della sepoltura.

#### **ARTICOLO 67 - registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

- (1) L'ufficio Comunale preposto, è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante sistemi informatici.
- (2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappecimiteriali.

#### **ARTICOLO 68 - schedario dei defunti**

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) L'ufficio Comunale preposto, sulla scorta del registro di cui all'art. 65, terrà annotato in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- (3) In ogni scheda saranno riportati:
- le generalità del defunto;
  - il numero distintivo della sepoltura.

#### **ARTICOLO 69 - scadenziario delle concessioni**

- (1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni per poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) L'ufficio Comunale preposto predisponde, entro il mese di settembre, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza per l'anno successivo.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 70 - *efficacia delle disposizioni del presente Regolamento***

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore.
- (2) Il Regolamento cimiteriale comunale prima vigente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 71 - *cautele***

- (1) Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., si intende che agisca in nome e per conto di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione il Comune si intende e resterà estraneo all'azione che ne consegue.
- (3) Per le vertenze in materia, verrà mantenuto lo status quo fino a che non sia stato raggiunto un accordo tra le parti o sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **ARTICOLO 72 - *concessioni pregresse***

- (1) Purché non in contrasto con le norme del presente Regolamento, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda le condizioni della concessione, il regime indicato nell'atto stesso.

#### **ARTICOLO 73 - *sepulture a tumulazione pregresse - mutamento del rapporto concessorio***

- (1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione la presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- (2) I titolari di concessioni di sepulture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 51 del 28.06.1999, sottoposto a Ordinanza Istruttoria dall'Organo Regionale di Controllo – seduta del 12.07.1999 – atti n. 78, prot. N. 99/11615. Risposta con atto di Consiglio Comunale n. 59 del 23.07.1999. Deliberazioni rese esecutive dall'Organo Regionale di Controllo in data 04.08.1999.

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.  
(Dott.ssa Silvia REZZONICO)



IL SINDACO  
(Arianna CAVICCHIOLI)

oooooooooooooooooooo

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16.08.1999 al 31.08.1999, come dai progressivi nn. 480 e 482 – registro pubblicazioni dell'ufficio dei Messì Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 4^, dello Statuto ed entrato in vigore il 01.09.1999.

Rho, li 01.09.1999



IL SEGRETARIO GENERALE REGG.  
(Dott.ssa Silvia REZZONICO)

\*\*\*\*\*

Il presente Regolamento e' stato modificato agli artt. 29, 32, 66 con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 14.02.2002, divenuto esecutivo in data 02.03.2002.

Rho 20.03.2002

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni SAGARIA)



IL SINDACO  
(Arianna CAVICCHIOLI)

Il presente Regolamento e' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04.03.2002 al 19.03.2002, al progressivo n. 131 del registro pubblicazioni dell'Ufficio dei Messi Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 4^, dello Statuto ed entrato in vigore il 20.03.2002.

Rho, li 20.03.2002




**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott. Giovanni SAGARIA)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Sagaria", written over the printed name of the General Secretary.

Il presente Regolamento è stato modificato agli artt. 19 e 43 con atto del Consiglio Comunale n. 103 del 02.12.2002, divenuto esecutivo in data 20.12.2002.

Rho 31.12.2002

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Giovanni SAGARIA)



**IL SINDACO**  
(Paola PESSINA)




\*\*\*\*\*

Il presente Regolamento è stato modificato agli artt. 32, 42, 57 e integrato con l'art. 70 con atto di Consiglio Comunale n. 60 del 29/09/2003, divenuto esecutivo in data 18.10.2003.

Rho 21.10.2003

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Giovanni SAGARIA)




**IL SINDACO**  
(Paola PESSINA)



Il presente Regolamento è stato modificato agli artt. 19, 26, 29, 30, 57 e 66 con atto di Consiglio Comunale n. 58 del 28.06.2006, divenuto esecutivo in data 15.07.2006.

Rho, 19.07.2006

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Giovanni SAGARIA)



**IL SINDACO**  
(Dott.ssa Paola PESSINA)



Il presente Regolamento è stato modificato, con abrogazione dell'art. 70, mediante atto di Consiglio Comunale n. 87 del 17.12.2008, divenuto esecutivo in data 30.12.2008.

Rho, 15.01.2009

IL SEGRETARIO GENERALE  
Adriano Barlassina



IL SINDACO  
Roberto Zucchetti

Il presente Regolamento è stato modificato agli artt. 3, 5, 9, 14, 19, 30, 41, 50, 57 e integrato con l'art. 70, con atto di Consiglio Comunale n. 23 del 21.05.2009, divenuto esecutivo in data 06.06.2009.

Rho, 09.06.2009

IL SEGRETARIO GENERALE  
*dr. Adriano Barlassina*




IL SINDACO  
*Roberto Zucchetti*

\*\*\*\*\*

Il presente Regolamento è stato modificato agli artt. 23, 42, 43, 57 con atto del Commissario Prefettizio n. 11, con i poteri del Consiglio Comunale, del 20.01.2011 divenuto esecutivo in data 07.02.2011.

Rho, 09.02.2011

Il Segretario Generale  
(Dott. Adriano Barlassina)




Il Commissario Prefettizio  
(Francesco Russo)

Il presente Regolamento è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 8 del 10/02/2016, divenuto esecutivo in data 26/02/2016.

Rho, 29/02/2016

Il Segretario Generale  
Matteo Bottari



Il Sindaco  
Pietro Romano



Il presente Regolamento è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 29 dell'11/05/2023, divenuto esecutivo in data 27/05/2023.

**Il Segretario Generale  
Matteo Bottari**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: MATTEO BOTTARI in data 30/05/202